



Consolato Generale d'Italia
Erbil

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR

Il Console Generale

VISTO l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che individua i principi generali ai quali deve attenersi la Pubblica Amministrazione in materia di contratti di sponsorizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che all'art. 29 dispone che gli uffici all'estero possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico, purché tali contratti escludano forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

VISTI l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e l'art. 6 del Decreto Ministeriale 2 novembre 2017, n. 192 (Collaborazione con i privati);

RENDE NOTO

che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere con questo Consolato Generale contratti di sponsorizzazione che avranno quale oggetto le celebrazioni del 2 giugno 2025 per la Festa della Repubblica, la realizzazione di eventi del programma di promozione integrata che prevede l'organizzazione di eventi culturali, letterari, musicali, artistici e cinematografici durante il corso del 2025 nella circoscrizione del Kurdistan iracheno e per lo svolgimento di lavori e migliorie volti a garantire il pieno ed ottimale funzionamento del Consolato Generale d'Italia a Erbil (spese di funzionamento e spese in conto capitale).

Articolo 1 - Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione

Le candidature potranno riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione monetaria) e di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni); sarà possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme (in parte finanziaria e in parte tecnica).

Articolo 2 - Elementi dell'accordo di sponsorizzazione

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili le risorse per lo svolgimento delle attività di cui al Preambolo. Il Consolato Generale d'Italia a Erbil potrà consentire la presenza di più sponsor.

Le varie iniziative verranno promosse e valorizzate sul sito internet, sulle piattaforme social del Consolato Generale e attraverso ulteriori azioni di comunicazione indirizzate ai media e alle aziende irachene di riferimento per ciascuna attività o rassegna.

In vista della programmazione degli eventi e delle rassegne di eventi di promozione integrata nella circoscrizione del Kurdistan iracheno nel 2025, il Consolato Generale concederà agli sponsor (a seconda delle modalità e condizioni di cui al punto 3 del presente Avviso) la possibilità di valorizzare i loro brand, immagini e business nel contesto delle attività previste per ciascun evento o rassegna di eventi in programma.

I rapporti tra il Consolato Generale d'Italia a Erbil e gli sponsor saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa italiana vigente e agli usi locali.

Articolo 3 - Requisiti generali per la sponsorizzazione

I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Erbil, concorrendo nella realizzazione delle finalità specificate.

I requisiti sono i seguenti:

- coerenza con gli interessi pubblici e non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa;
- assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Consolato Generale d'Italia a Erbil o delle sue iniziative;
- assenza di contenzioso con l'Amministrazione proponente;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

Articolo 4 – Modalità di sponsorizzazione

a) Sponsorizzazioni di natura finanziaria:

- Platinum sponsor (a partire da 10.000 Dollari USA): lo Sponsor sarà menzionato nel discorso del Console Generale durante le celebrazioni della Festa della Repubblica e in altri eventi; il relativo logo comparirà sull'invito, sui banner e nell'annuncio dell'evento sul sito del Consolato Generale; lo Sponsor avrà inoltre diritto a 10 inviti individuali per i propri ospiti.
- Golden sponsor (a partire da 5.000 Dollari USA): il logo comparirà sull'invito e sui banner e nell'annuncio dell'evento sul sito del Consolato Generale; lo Sponsor avrà diritto a 6 inviti individuali per i propri ospiti.
- Silver sponsor (a partire da 2.000 Dollari USA): il logo comparirà sui banner e nell'annuncio dell'evento sul sito del Consolato Generale; lo Sponsor avrà diritto a 3 inviti individuali per i propri ospiti.

b) Sponsorizzazioni di natura tecnica:

I singoli contratti individueranno precisi elementi dell'accordo. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di eventuali imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti di diritto nazionale o locale, derivanti dall'esecuzione del contratto.

I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligo la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi, in cambio delle prestazioni indicate alla sezione a) del presente articolo e avranno diritto a 4 inviti individuali per i propri ospiti.

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta di sponsorizzazione, che implica automaticamente l'accettazione da parte dello scrivente dei termini e delle condizioni di cui al presente Avviso, dovrà pervenire – entro e non oltre il 29 maggio 2025 – a mezzo posta elettronica agli indirizzi erbil.office@esteri.it e erbil.administration@esteri.it secondo le seguenti modalità:

- presentata in forma scritta, utilizzando l'**allegato nr. 1** del presente bando e firmata dal proprio rappresentante legale, indicando il corrispettivo finanziario che si intende offrire al Consolato Generale per la sponsorizzazione secondo le tre opzioni sovra-descritte (Platinum, Golden e Silver); in caso di sponsorizzazioni tecniche dovrà essere riportata l'indicazione dettagliata dei beni / servizi offerti;
- accompagnata dalla sottoscrizione del “documento unico dei requisiti” attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, utilizzando l'**allegato nr. 2** del presente bando;
- corredata dalla sottoscrizione dell'informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, art. 13, utilizzando l'**allegato nr. 3** del presente bando.
- documento d'identità del rappresentante dello sponsor.

Saranno escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto (per esempio prive di sottoscrizione autografa).

Articolo 6 – Valutazione delle offerte di sponsorizzazione e diritto di rifiuto delle offerte

Le offerte di sponsorizzazione, inviate entro i termini di cui all'Articolo 5 del presente Avviso, saranno valutate dal Consolato Generale d'Italia a Erbil nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Verificati i requisiti degli sponsor per la realizzazione dei servizi proposti e, sulla base delle offerte pervenute, il Consolato Generale individuerà i soggetti per la stipula dei contratti. Alla comunicazione, da parte del Consolato Generale, relativa all'affidamento della sponsorizzazione, farà seguito la stipula del contratto con il quale saranno disciplinati i rapporti tra lo sponsor e il Consolato Generale.

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Consolato Generale ai fini della formalizzazione del contratto. In particolare, il Consolato Generale d'Italia a Erbil, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare qualsiasi offerta che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor:

- sia ritenuta contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano o vietata dalla legge;
- sia ritenuta incompatibile con il ruolo istituzionale del Consolato Generale stesso;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine e/o per le proprie iniziative;
- la reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale;
- contenga elementi di propaganda aventi finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- contenga messaggi offensivi (incluse manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza).

Articolo 7 – contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione, secondo il modello di cui all'allegato nr. 4 del presente bando, è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dal Consolato Generale d'Italia a Erbil.

In nessun caso è consentito a terzi soggetti di subentrare nel contratto di sponsorizzazione salvo autorizzazione scritta del Consolato Generale.

In caso di ravvisata non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Qualora la programmazione, per motivi non imputabili al Consolato Generale, non avesse luogo, le Parti decideranno di comune accordo le modalità di rimborso nel caso in cui il versamento sul conto del Consolato Generale sia stato già effettuato.

Si rileva altresì la necessità di fare riferimento all'Art. 6 del Decreto 2 Novembre 2017, n. 192 (Collaborazione con i privati), il cui comma 2 stabilisce che nei contratti di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

Erbil, 18 marzo 2025



Tommaso Sansone
Console Generale